

go, e se non con lucro, almeno senza perdita reale delle parti somministranti;

Visto che il proposto Regolamento riunisce la facilità dell'esecuzione, la proporzione ne' prezzi, e la semplicità della contabilità, cosicchè tanto il servizio quanto l'interesse de'somministranti restano garantiti.

Il Vice-Presidente sopra rapporto del Ministro della Guerra, e del Ministro degli affari interni

D E C R E T A

I. Il servizio de' trasporti diretti sarà fatto per appalto, o in via di contratti parziali.

II. Quello de' trasporti indiretti, o al seguito de' Corpi si eseguirà dai Comuni.

III. Il Regolamento annesso al presente Decreto, che determina la natura diversa di coteste due specie di trasporti, e ne fissa il metodo rispettivamente è adottato nella sua integrità.

IV. Esso comincerà ad essere in corso col primo del venturo anno 1805.

V. Saranno ritenuti i soliti luoghi di tappa non già pel modo di pagamento, ma solo per limite delle distanze da percorrersi dai rispettivi somministratori.

VI. Il prezzo de' trasporti è calcolato in ragione di miglia.